



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## PROPOSTA DI LEGGE

### **“INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE”**

---

**Di iniziativa dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Lazio:**

DEVID PORRELLO

DAVIDE BARBARI

SILVANA DENICOLO'

SILVIA BLASI

GIAMLUCA PERILLO

VALENTINA CORRADO

GAIA PERNARELLA



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Premessa

La dipendenza da tabacco, in quanto dipendenza, costituisce una patologia. Nel 2013 la prevalenza di italiani fumatori è stata del 20,6%, nello specifico al 26% nella popolazione maschile e al 15% in quella femminile. Ogni anno in Italia circa 80 mila morti sono imputabili al fumo di tabacco, pari a circa il 20% dei decessi totali. La metà della popolazione fumatrice muore a causa di patologie correlate al fumo di tabacco e già negli anni '50 alcuni studi dimostravano la nocività del tabacco per la salute. Il fumo di sigaretta è composto da circa 4000 componenti chimici che variano persino da produttore in produttore: tra gli effetti causati dai vari componenti spiccano quelli della nicotina che vasocostringe le arterie, quelli del monossido di carbonio che è responsabile di malattie cardiovascolari, quelli del catrame che è cancerogeno e quelli degli ossidanti che causano BPCO, una particolare patologia simile all'unione di enfisema, asma e bronchite cronica.

Altro problema è causato dagli scarti del fumo, come le cicche di sigarette. Con 50-60 miliardi di sigarette fumate ogni anno in Italia il problema è nell'ordine delle tonnellate e si accumulano nell'ambiente. La raccolta differenziata di cicche genera minore dispersione e rilascio di composti chimici dannosi per l'ambiente, promozione comportamenti eco-compatibili e miglioramento del decoro urbano.

Il costo del tabacco è costituito da costi diretti e indiretti, come le spese sanitarie sostenute da privati e dal servizio sanitario nazionale, la perdita di produttività per assenza lavorativa e morte prematura, i danni ambientali e la perdita di persone care che rientra tra le perdite intangibili. Bisogna inoltre ricordare che due terzi del tabacco è fumato passivamente e che quindi gli i costi sanitari sono affrontati sia da chi fuma tabacco attivamente che da chi lo respira passivamente.

Tanto bisogna fare ancora per dare impulso alle iniziative rivolte all'adozione da parte della società a comportamenti virtuosi e all'aumento della consapevolezza dei cittadini riguardo ai danni causati dal fumo di tabacco. In questo contesto si pone il Piano di contrasto al tabagismo, un segno di civiltà pensato per ridurre il numero dei fumatori attivi assistendone la disassuefazione, tutelare i non fumatori, far rispettare la normativa vigente in materia e tutelare l'ambiente.

**Il progetto di legge "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente" conta 9 articoli.**

1. **Finalità:** integrazione della normativa regionale con le leggi dello Stato con lo scopo di ridurre il numero di fumatori attivi, il numero degli esposti al fumo e gli effetti sull'ambiente causati dagli scarti del fumo;
2. **Piano regionale per la lotta al tabagismo:** prevede interventi riguardanti la prevenzione, l'assistenza ai fumatori per la disassuefazione, la tutela dei non fumatori, il rispetto della normativa vigente in materia di fumo e la tutela dell'ambiente;
3. **Interventi antifumo:** dispone interventi di prevenzione e azioni di formazione e informazione sui danni causati dal fumo;
4. **Obblighi dei datori di lavoro:** tutela la salute dei non fumatori nelle strutture pubbliche e private, oltre a tutelare la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;





*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio*

5. **Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo:** tutela l'ambiente dei luoghi pubblici e di aggregazione mediante l'adozione di appositi raccoglitori e la promozione dell'uso di posacenere personali al fine di minimizzare l'impatto causato dagli scarti del fumo;
6. **Vigilanza e applicazione delle sanzioni:** attribuisce le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge ai Comuni e alle Aziende Sanitarie Locali;
7. **Sanzioni:** descrive le sanzioni applicabili e regola le modalità attraverso le quali vengono ridistribuiti i proventi ricavati dalle sanzioni stesse;
8. **Monitoraggio e valutazione:** prevede il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini e agli obiettivi enunciati;
9. **Norma finanziaria.**



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 1

### *(Finalità)*

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione Lazio promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo e degli effetti negativi a esso collegati.

2. La presente legge si integra con la normativa statale in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;
- c) la riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.

3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.

4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 2

### *(Piano regionale per la lotta al tabagismo)*

1. La Regione Lazio sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente commissione assembleare, predispone un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano per la lotta al tabagismo, di cui al comma 2, prevede interventi riguardanti:
  - a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità;
  - b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;
  - c) la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;
  - d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa;
  - e) La tutela dei non fumatori.
4. La Regione Lazio promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 del presente articolo.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

### Art. 3

#### *(Interventi antifumo)*

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende Sanitarie Locali realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione Lazio promuove la completa assenza di fumo nelle scuole e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e/o studenti.
3. La Regione Lazio promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.
4. Le Aziende Sanitarie Locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
  - a) di tipo informativo ed educativo;
  - b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
  - c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.
5. Il piano per la lotta al tabagismo, di cui all'articolo 2, può anche prevedere:
  - a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
  - b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le Aziende Sanitarie Locali e gli istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

#### Art. 4

##### *(Obblighi dei datori di lavoro)*

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 5

### *(Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo)*

1. La Regione Lazio promuove misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione, al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori dovranno essere disposti comunque ad una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e/o non fumatori al riparo dal fumo passivo.
2. Al fine di tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione Lazio promuove campagne a favore dell'utilizzo dei posacenere personali e sensibilizzazione dei fumatori riguardo l'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.







Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 6

### *(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)*

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Locali.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 7

### (Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;
- c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Con cadenza annuale le Aziende Sanitarie Locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.

4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di accordo tra Aziende Sanitarie Locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 8

*(Monitoraggio e valutazione)*

1. La Regione Lazio attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 9

*(Norma finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Lazio fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo.